



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 717 del 2011, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Orlando Maggio, Salvatore Panetta, Salvatore Filippo Ruggia, Rocco Reale,
rappresentati e difesi dall'avv. Ramona Seminara, con domicilio eletto presso lo
Studio dell'avv. Sonia Romeo in Reggio Calabria, via San Pietro, n.10/E;

contro

Comune di Grotteria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Marco Pascale, con domicilio eletto presso lo Studio legale Speciale in
Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n. 55;
Commissione Esaminatrice Concorso Selezione Stabilizzazione di n. 6 L.S.U. del
Comune di Grotteria, non costituita;
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, non
costituita.

nei confronti di

Francesco Celestino, Giuseppe Fezza, Salvatore Giove, Antonio Oppedisano, Patrizia Barillaro, Rocco Bruzzese, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione

1. quanto al ricorso principale:

- delle graduatorie definitive della selezione per la stabilizzazione di n. 2 l.s.u. – l.p.u. cat. B1 esecutore tecnico e n. 2 l.s.u. – l.p.u. cat. A operaio, approvate dal Comune di Grotteria (RC) con determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 90 del 28.09.2011 – protocollo generale n. 6653 del 28.09.2011, pubblicate all'albo pretorio dell'ente in data 28.09.2011;

- della nota del Comune di Grotteria prot. n. 4061 del 13.07.2011 di rigetto dell'istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente Reale Rocco;

- della nota del Comune di Grotteria prot. n. 4426 del 13.07.2011 di rigetto dell'istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente Panetta Salvatore;

- dell'intera procedura concorsuale espletata, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, in quanto diretto ad impedire la corretta e più utile collocazione dei ricorrenti nella graduatoria di merito finale della selezione di che trattasi, ivi compresa l'intera istruttoria effettuata dalla Regione Calabria – Settore Lavoro, svolta sulla base della documentazione di cui si richiede l'annullamento;

nonché per l'accertamento

- del diritto di essi ricorrenti a vedersi collocati in graduatoria in posizione utile ai fini della selezione volta alla stabilizzazione;

- del diritto al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo;

2. quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione della Giunta municipale del Comune di Grotteria n. 122 del 29.12.2011 recante “Revoca procedura avente ad oggetto selezione per la

stabilizzazione di n. 2 l.s.u. – l.p.u. cat. B1 esecutore amministrativo area tecnica – 2 esecutori l.s.u. l.p.u. cat. B1 esecutore tecnico area tecnica n. 2 l.s.u. l.p.u. operaio cat. A area tecnica – con contratto a tempo indeterminato part time al 50,00% - modifica Programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2010/2012. Atto d'indirizzo al responsabile del servizio amministrativo”, nella parte in cui revoca la procedura selettiva volta alla stabilizzazione di n. 2 esecutori l.s.u. – l.p.u. cat. B1 esecutore tecnico area tecnica e n. 2 l.s.u. – l.p.u. operaio cat. A area tecnica;

- della determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 122 del 29.12.2011, avente ad oggetto “Revoca intera procedura amministrativa denominata selezione per la stabilizzazione di n. 2 l.s.u. – l.p.u. cat. B1 esecutore amministrativo area tecnica, n. 2 esecutori l.s.u. l.p.u. cat. B1 esecutore tecnico area tecnica, n. 2 l.s.u. l.p.u. operaio cat. A area tecnica – con contratto a tempo indeterminato part time al 50,00%”, nella parte in cui revoca la procedura selettiva volta alla stabilizzazione di n. 2 esecutori l.s.u. – l.p.u. cat. B1 esecutore tecnico area tecnica e n. 2 l.s.u. – l.p.u. operaio cat. A area tecnica;

nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo e/o all'indennizzo, ex art. 21 quinquies legge n. 241/1990.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grotteria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2012 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n. 774 del 06.12.2010 recante “Approvazione richieste di variazione al piano di stabilizzazione ed integrazione graduatoria DGR n. 570 del 23.08.2010 – riapertura termini presentazione candidature DGR n. 823 del 14.12.2009” approvava, tra l’altro, le richieste di variazioni al piano per nuove stabilizzazioni pervenute dopo la scadenza dell’avviso pubblico, prevedendo di erogare a favore del Comune di Grotteria un contributo pari ad € 140.000,00 per la stabilizzazione di n. 7 L.S.U. con contratto di lavoro a tempo indeterminato part – time al 50%.

Il Comune di Grotteria, con delibera della Giunta Municipale n. 135/2010 del 29.12.2010, recante “Modifica della dotazione organica e approvazione della modifica della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2010/2012”, approvava il piano di fabbisogno del personale, prevedendo, per quanto qui rileva, di procedere, per l’anno 2010, alla stabilizzazione di n. 6 L.S.U. con contratto a tempo indeterminato part – time al 50,00%, di cui n. 2 (due) unità Cat. A operaio, n. 2 (due) unità Cat. B esecutore amministrativo e n. 2 (due) unità Cat. B esecutore tecnico.

Quindi, con determinazione del Settore Amministrativo n. 136 del 31.12.2010 veniva approvato l’avviso di “Selezione per la stabilizzazione di n. 2 L.S.U. – L.P.U. Cat. B1 esecutore amministrativo area tecnica, n. 2 esecutori L.S.U. – L.P.U. esecutore tecnico area tecnica e n. 2 L.S.U. – L.P.U. operaio Cat. A area tecnica con contratto a tempo indeterminato part time al 50,00%”, stabilendo al 20 gennaio 2011 il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

Successivamente, con determinazione del Settore Amministrativo n. 01 del 19.01.2011, “al fine di evitare equivoci interpretativi di alcune disposizioni” (così si legge testualmente), venivano apportate modifiche al bando, e precisamente agli

artt. 2, 6, e 7, contestualmente prorogando al 9.02.2011 i termini per la presentazione delle domande e procedendo ad una nuova pubblicazione del bando stesso.

Gli odierni ricorrenti Maggio Orlando e Panetta Salvatore presentavano domanda di partecipazione alla selezione per i n. 2 posti di categoria B esecutore tecnico area tecnica, mentre gli altri due ricorrenti, Ruggia Salvatore Filippo e Reale Rocco, presentavano domanda per la partecipazione alla selezione per i n. 2 posti di categoria A operaio area tecnica.

Il Comune provvedeva quindi a nominare la commissione esaminatrice del concorso, che si riuniva preliminarmente in data 27.05.2011, come da relativo verbale n. 01, stabilendo le modalità per la valutazione dei titoli dei concorrenti. Nella seduta del 3.06.2011 (verbale n. 2) venivano esaminate le domande presentate per la Cat. A operaio area tecnica, nella successiva seduta del 6.06.2011 (verbale n. 3) venivano esaminate le domande presentate per la Cat. B esecutore tecnico area tecnica e nella seduta del 7.06.2011 (verbale n. 4) quelle presentate per la Cat. B esecutore amministrativo area tecnica.

Terminati i lavori, il Presidente della Commissione, con nota n. 4903 del 14.07.2011, trasmetteva al responsabile dell'Area amministrativa, al Sindaco del Comune di Grotteria ed alla Giunta Municipale le 3 graduatorie di merito, unitamente agli atti concorsuali, per i successivi adempimenti di competenza.

A conclusione del procedimento, il Comune di Grotteria, con determinazione del settore amministrativo n. 90 del 28.09.2011, approvava le graduatorie definitive, dichiarava i vincitori della selezione, da assumere con contratto a tempo indeterminato part – time orizzontale al 50,00% ed approvava, tra l'altro, lo schema di contratto individuale di lavoro, da stipulare con i soggetti vincitori.

Le graduatorie risultavano così composte:

- per i 2 posti di categoria B esecutore tecnico area tecnica, i sig.ri Giove Salvatore ed Oppedisano Antonio si collocavano rispettivamente al 1° posto (con punti 31,64) ed al 2° posto (con punti 27,92); il ricorrente Panetta Salvatore si posizionava al 4° posto con punti 17,76 ed il ricorrente Maggio Orlando al 6° posto con punti 13,20;

- per i 2 posti di categoria A operaio area tecnica i sig.ri Celestino Francesco e Fezza Giuseppa si collocavano rispettivamente al 1° posto (con punti 25,48) ed al 2° posto (con punti 25,36); il ricorrente Reale Rocco veniva collocato al 3° posto con punti 20,38 e il ricorrente Ruggia Salvatore Filippo si collocava al 5° posto con punti 19,26.

Con istanza acquisita al Protocollo dell'Ente con prot. n. 4061 del 13.06.2011 e diretta al Presidente della Commissione esaminatrice, il ricorrente Reale Rocco chiedeva spiegazioni circa i punteggi attribuiti per servizio, carichi di famiglia e preferenza, nonché chiedeva copia autentica di tutti i documenti utilizzati dalla Commissione per l'attribuzione o per l'esclusione dei punteggi.

Il Presidente della Commissione, con nota Prot. n. 4061 del 13.07.2011, comunicava al sig. Reale Rocco di non poter evadere la richiesta di accesso agli atti, in quanto l'istanza non era stata redatta secondo quanto previsto dall'avviso di selezione approvato con determinazione del Settore Amministrativo n. 136 del 31/12/2010. Identica risposta veniva data con nota prot. n. 4426 del 13.07.2011 all'istanza presentata da Panetta Salvatore (acquisita dal Comune in data 28 giugno 2011 prot. n. 4426).

Con nota prot. n. 91711 del 24.08.2011 la Regione Calabria – Dipartimento n. 10 – Settore n. 1 Politiche del Lavoro e Mercato del Lavoro – Vertenze, Ammortizzatori e Previdenza comunicava al Comune di Grotteria l'ammissione al contributo di € 140.000,00 per la stabilizzazione di n. 7 unità part-time al 50%, precisando che l'erogazione delle somme sarebbe avvenuta successivamente

all'esame della documentazione trasmessa dall'Ente locale all'esito del procedimento concorsuale.

Con lettera prot. n. 6661 del 29.09.2011 il Comune di Grotteria trasmetteva alla Regione Calabria copia della documentazione richiesta, con allegate, tra l'altro, due dichiarazioni rese dal Sindaco del Comune di Grotteria, con le quali dichiarava che i soggetti assunti rientravano nel bacino dei lavoratori di cui all'art. 2 della L.R. n. 20/2003" e che per la loro assunzione erano state rispettate le apposite procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto di lavoro.

Con ricorso notificato in data 28 novembre 2011 e depositato il successivo 5 dicembre i sigg.ri Orlando Maggio, Salvatore Panetta, Salvatore Filippo Ruggia e Rocco Reale hanno impugnato le graduatorie finali del concorso per la stabilizzazione di l.s.u. del Comune di Grotteria e tutti gli atti della relativa procedura, nonché le note del Comune di Grotteria con le quali è stato negato l'accesso agli atti ai sigg.ri Reale e Panetta. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati e l'accertamento del loro diritto ad essere collocati in posizione utile della graduatoria nonché il risarcimento del danno.

Con ordinanza n. 297 del 21 dicembre 2011 il Tribunale, ritenendo sussistente la propria giurisdizione in quanto la procedura di stabilizzazione è stata strutturata come procedura concorsuale a tutti gli effetti, in ragione della previsione di una prova pratica, ha accolto la domanda cautelare, sospendendo, per l'effetto, *in parte qua*, l'avviso di selezione e le graduatorie definitive, e fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4.4.2012. Il Tribunale ha rilevato che la tesi sostenuta dall'amministrazione (secondo cui l'indicazione della prova pratica sarebbe un mero refuso) non appare sostenibile, in quanto non vi è elemento alcuno per individuare l'erroneità di tale previsione.

Successivamente alla pronuncia cautelare, la Giunta del Comune di Grotteria adottava la deliberazione n. 122 del 29 dicembre 2011, con la quale, da un alto, modificava il Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2010/2012, prevedendo per il 2010 l'assunzione di n. 2 unità di personale di cat. D a tempo indeterminato, e per gli anni 2011 e 2012 nessuna assunzione, dando espressamente atto di far salvi gli effetti giuridici degli atti e provvedimenti adottati concernenti le procedure concorsuali in itinere finalizzate alla copertura di n. 2 posti apicali area Finanziaria e Area tecnica di categoria D full time, dall'altro procedeva a revocare, ex art. 21 quinquies, L. n. 241/1990 la selezione indetta dal Responsabile del Settore Amministrativo con Determina n. 136/2010 e n. 01/2011.

In esecuzione della richiamata deliberazione il Responsabile del Servizio Amministrativo, con determinazione n. 122 del 29.12.2011, dava atto che, per effetto della revoca della procedura concorsuale disposta dalla Giunta comunale, anche i contratti di lavoro stipulati con i soggetti precedentemente dichiarati vincitori venivano "revocati".

Avverso la deliberazione della Giunta n. 122/2011 e la determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 122/2011, con atto notificato in data 27 febbraio 2012 e depositato il successivo 23 marzo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, di tali provvedimenti, ed avanzando altresì domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo ovvero di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990.

All'udienza pubblica del 4 aprile 2012, fissata per la trattazione nel merito del ricorso principale, il Presidente disponeva la cancellazione del ricorso dal ruolo dell'udienza pubblica e fissava la trattazione della domanda cautelare relativa al ricorso per motivi aggiunti alla camera di consiglio del 18.04.2012, in esito alla

quale, con ordinanza n. 61 del 19 aprile 2012, il Tribunale, ritenendo sussistenti, anche alla luce del susseguirsi dei provvedimenti impugnati, i presupposti per la sollecita definizione del giudizio nel merito ai fini di un'adeguata tutela delle esigenze dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm., fissava per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 luglio 2012.

La parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva e ulteriori documenti.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti con il quale è stata impugnata la deliberazione della Giunta del Comune di Grotteria n. 122 del 29 dicembre 2011, con cui l'ente locale, da un lato, modificava il Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2010/2012, prevedendo per il 2010 l'assunzione di n. 2 unità di personale di cat. D a tempo indeterminato, e per gli anni 2011 e 2012 nessuna assunzione, dall'altro procedeva a revocare, ex art. 21 quinquies, L. n. 241/1990 la selezione indetta dal Responsabile del Settore Amministrativo con Determina n. 136/2010 e n. 01/2011. Con il medesimo ricorso per motivi aggiunti è stato altresì impugnato il provvedimento attuativo del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 122 del 29.12.2011.

Se il gravame avverso tali provvedimenti fosse respinto dal Tribunale, il ricorso principale diverrebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti con i provvedimenti richiamati sono stati eliminati dal mondo giuridico, tra l'altro, tutti gli atti della procedura concorsuale impugnata con il ricorso principale. Dunque l'eventuale accoglimento di quest'ultimo costituirebbe una pronuncia *inutiliter data* poiché gli ulteriori provvedimenti assunti dall'Amministrazione comunale hanno determinato una nuova disciplina dell'assetto del rapporto tra pubblica amministrazione e amministrati.

Il ricorso per motivi aggiunti censura gli atti impugnati sotto i seguenti profili:

1. incompetenza della Giunta comunale all'adozione della delibera n. 122/2011 di revoca della selezione per la stabilizzazione di l.s.u.; l'illegittimità, sotto tale profilo, della delibera si ripercuoterebbe anche sulla determina del responsabile del settore amministrativo, adottata in mera esecuzione di un ordine illegittimo.

Sempre con il primo motivo parte ricorrente deduce altresì la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento, avendo l'Amministrazione omesso di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento di revoca della procedura selettiva.

2. violazione dell'art. 9 del D.lgs. 165/2001 e del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali: nel modificare il Piano triennale del fabbisogno di personale la Giunta comunale avrebbe omesso l'informazione preventiva alle OO.SS.

3. Violazione e falsa applicazione della L. 296/2006, difetto di istruttoria, omessa ed insufficiente motivazione: i ricorrenti deducono che il Comune di Grotteria avrebbe male interpretato il disposto di cui all'art. 1 comma 562 della L. 296/2006 che, nel prevedere limitazioni alle assunzioni di personale, tra l'altro, con riferimento alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, porrebbe un limite di carattere finanziario e non "per teste", come erroneamente interpretato dal Comune.

In ordine al primo motivo giova rammentare che con la deliberazione n. 122/2011 la Giunta del Comune di Grotteria ha ritenuto di modificare il Programma Triennale del fabbisogno professionale "cancellando" dalla dotazione organica riferita all'anno 2010 le due unità di categoria A e le quattro unità di categorie B, tutte part time al 50%, previste nel precedente atto programmatico di cui alla deliberazione n. 135/2010. Conseguentemente la Giunta ha ritenuto di eliminare dal mondo giuridico l'intera procedura che aveva condotto all'assunzione di quelle categorie professionali, non più previste nella dotazione organica. Sulle motivazioni che hanno condotto a tale scelta si tornerà più avanti.

La programmazione triennale di fabbisogno del personale che, ai sensi dell'art. 39 comma 1 L. 449/2007 e dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 165/2001, gli organi di vertice di tutte le pubbliche amministrazioni sono tenuti ad effettuare al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse umane per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, costituisce esplicitazione di un fondamentale atto di indirizzo di generale carattere organizzativo e finanziario (cfr. Tar Reggio Calabria 28 maggio 2009, n. 375; Tar Puglia Lecce sez. II 16 gennaio 2004, n. 317). L'adozione del Programma Triennale del fabbisogno professionale, quale atto di indirizzo, rientra nella competenza della Giunta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 107 del D.lgs. 267/2000. Spetta dunque alla Giunta la modifica di tale atto programmatico. Il Collegio ritiene che la conseguente determinazione di "revocare" la procedura selettiva per la stabilizzazione di l.s.u. esorbiti, invece, dalla competenza della Giunta, non essendo riconducibile ad una determinazione di indirizzo. La Giunta comunale avrebbe dovuto limitarsi a demandare al competente organo dirigenziale l'attuazione di quanto disposto dall'organo politico.

Nel caso di specie, tuttavia, il dirigente competente ha in ogni caso provveduto ad assumere un atto di "revoca" della procedura selettiva e "dei relativi contratti" nel frattempo stipulati con i soggetti risultati vincitori.

La tesi della parte ricorrente secondo la quale il dirigente avrebbe assunto le proprie determinazioni in mera esecuzione della delibera della Giunta regionale appare eccessivamente formalistica.

Il quadro normativo ed ordinamentale di riferimento attribuisce al dirigente una competenza propria ad incidere sulla procedura selettiva dallo stesso precedentemente bandita. Il riferimento, contenuto nella determina n. 122/2011, all'esecuzione dell'atto deliberativo della Giunta n. 122/2011 ben può essere inteso

come esecuzione conseguente alle nuove determinazioni in ordine al Programma Triennale del fabbisogno di personale. Ciò è coerente con il necessario collegamento tra atti di indirizzo politico ed atti di gestione previsto dal nostro ordinamento.

In conclusione dunque la determina dirigenziale impugnata è manifestazione di una competenza propria del dirigente, direttamente attribuitagli dalla legge, quale atto di gestione in esecuzione di un atto di indirizzo dell'organo politico. Peraltro, quand'anche il Tribunale annullasse la deliberazione della Giunta comunale nella parte in cui dispone direttamente la "revoca" della procedura selettiva, residuerebbe nel mondo giuridico, il provvedimento di identico contenuto adottato dal responsabile del Settore amministrativo, soggetto competente *ex lege*. D'altro canto la dichiarazione, contenuta nel provvedimento, di agire in esecuzione della delibera di Giunta – pur stando alla rigida interpretazione proposta da parte ricorrente – non farebbe venir meno la competenza in via originaria del dirigente.

Il primo motivo dunque, sotto tale profilo, con le precisazioni sopra enunciate, deve essere respinto.

Neppure l'altro profilo di censura, introdotto sempre con il primo motivo di ricorso, appare meritevole di accoglimento. I ricorrenti lamentano la mancata comunicazione di avvio del procedimento, dunque la violazione delle garanzie partecipative previste dalla L. 241/1990. A prescindere dalla corretta qualificazione del provvedimento come revoca, su cui si tornerà più avanti, la natura di atto di programmazione proprio della deliberazione in esame, per la parte relativa alla modifica del programma triennale del fabbisogno di personale, esenta l'Amministrazione dall'applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13 L. 241/1990. Quanto alla parte relativa alla "revoca" della procedura selettiva per l'assunzione di l.s.u. e alla determina del responsabile del servizio amministrativo, trattandosi di atto

vincolato, in ragione della previa determinazione della dotazione organica, soccorre il disposto di cui all'art. 21 octies della L. 241/1990, che esclude, in tal caso, l'annullabilità del provvedimento.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la mancata preventiva informativa alle organizzazioni sindacali circa la modifica del programma del fabbisogno di personale.

In proposito ritiene il Collegio che i ricorrenti non abbiano legittimazione ad agire, potendo tale censura essere fatta valere solo dalle OO.SS. interessate, peraltro davanti al giudice ordinario.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l'illegittimità della deliberazione della Giunta municipale sotto i profili della violazione e falsa applicazione della L. 296/2006, del difetto di istruttoria e dell'omessa ed insufficiente motivazione.

Con la deliberazione n. 122/2011 il Comune di Grotteria, ritenendo sussistente un divieto normativo alle assunzioni nel numero stabilito nel precedente programma di fabbisogno professionale, ha ridotto la dotazione organica espungendo la previsione, riferita all'anno 2010, di due unità di categoria A e di quattro unità di categorie B, tutte part time al 50%. La determinazione dell'ente locale si fonda sull'applicazione dell'art. 1 comma 562 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), che così dispone: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”*.

Il Comune ritiene che la disposizione imponga un limite “per teste” alle nuove assunzioni, a prescindere dal livello di inquadramento del personale cessato e

dell'estensione del rapporto (full time o part time). Rispetto alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute a partire dal 2006, quindi, il Comune di Grotteria avrebbe potuto procedere all'assunzione di 5 unità di personale, e non di 6, come avvenuto in seguito alla procedura selettiva per la stabilizzazione di l.s.u.

I ricorrenti contestano tale interpretazione, ritenendo che la norma ponga esclusivamente un limite di carattere finanziario. Inoltre rilevano l'irragionevolezza della deliberazione, nella parte in cui ha disposto di revocare in toto la procedura selettiva, esponendo che, a fronte di 5 cessazioni di rapporti di lavoro e di due assunzioni già avvenute nell'anno 2008 di personale part time al 50%, anche a voler seguire la linea interpretativa del Comune, l'ente avrebbe potuto assumere ulteriori tre unità di personale. Contestano infine quanto affermato dalla Giunta nella delibera n. 122/2001, laddove ritiene necessario fare salvi gli effetti giuridici degli atti e dei provvedimenti adottati concernenti le procedure concorsuali in itinere finalizzate alla copertura di n. 2 posti di categoria D, dato che tali procedure non risultano, alla data di adozione della delibera, neppure bandite.

Il motivo è fondato, nei limiti di cui infra.

La disposizione legislativa richiamata, inserita nell'articolato *corpus* della Legge finanziaria per il 2007, richiama la problematica del rispetto dei vincoli alla spesa imposti dalle leggi finanziarie agli enti locali al fine di richiedere il loro concorso al raggiungimento dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica.

Giova ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento, poiché la disciplina relativa alla spesa di personale ed alle assunzioni applicabile nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (ipotesi cui è riconducibile il Comune di Grotteria ed alla quale è limitata l'analisi) è mutata più volte negli ultimi anni. Le modifiche normative che si sono succedute hanno peraltro individuato, quale principale norma di riferimento, l'art. 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007, sopra richiamata. Su tale impianto della legge finanziaria per il 2007 si era

innestata l'introduzione di possibili deroghe in base all'art. 3 comma 121 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), fondate su parametri di virtuosità in termini di rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, e di rapporto fra numero dei dipendenti e popolazione.

La disciplina è stata nuovamente modificata dall'articolo 76, comma 2, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, in base al quale "In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci".

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 76 del DL 112/2008, non è stato emanato e, nell'ambito della manovra finanziaria contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono stati ridisegnati i vincoli che gli enti locali sono tenuti ad osservare in relazione alla materia del personale, la cui ratio sistematica è evidentemente quella di corrispondere alle accentuate esigenze di contenimento della spesa.

Precisamente l'art. 14, comma 10, del DL n. 78/2010 ha espressamente soppresso esclusivamente il terzo periodo dell'art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale indicava le condizioni per l'operatività delle deroghe al principio di contenimento della spesa di personale, introdotte, come detto, dall'art. 3, commi 120 e 121 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Di conseguenza tali deroghe non sono più consentite.

L'abrogazione espressa non riguarda la norma contenuta nel primo e nel secondo periodo del comma 562 sopra richiamato, nella parte in cui dispone che le spese di personale dei Comuni non sottoposti alle regole del patto di stabilità non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 (con l'art. 11 comma 4 ter

del DL 4 marzo 2012 n. 16, convertito nella L. 26 aprile 2012 n. 44 il riferimento è, oggi, all'anno 2008) e che i medesimi enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Dunque, ai fini che qui specificamente interessano, la sola soppressione del terzo periodo del comma 562, operata dal comma 10 del DL 78/2010, conferma la persistente vigenza della speciale disciplina per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità contenuta nell'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 (cfr. Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 955/2010/PAR del 21 ottobre 2010; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Lazio deliberazione n. 3/2011/PAR del 21 gennaio 2011; Corte dei Conti sezioni Riunite deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2011).

La deliberazione della Giunta del Comune di Grotteria impugnata in questa sede, fa derivare dall'entrata in vigore del DL 78/2010 una nuova disciplina rispetto alla precedente, che non consentirebbe più agli enti di derogare, sotto il mero profilo "numerico", ai limiti alle assunzioni di personale.

Tale portata del DL 78/2010, alla luce della ricostruzione normativa di cui sopra, non è condivisibile. Le deroghe previste dalla terza parte del comma 562 L. 296/2006, in seguito alla modifica apportata dall'art. 3 comma 121 L. 244/2007, erano comunque condizionate al rispetto dei seguenti parametri: da un lato il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non doveva essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%; dall'altro il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non doveva superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%.

La possibilità di derogare al limite di assunzioni non era quindi concessa dalla norma *de plano*, ma era subordinata al rispetto di condizioni di cui l'una di carattere

certamente finanziario, l'altra facente rinvio ad ulteriori parametri articolati non direttamente di carattere numerico. In altri termini le deroghe abrogate dal DL 78/2010 non consentivano *sic et simpliciter* un aumento del numero di assunzioni rispetto a quanto previsto nella precedente parte del comma 562.

Nella deliberazione del Comune di Grotteria non viene enunciato come l'ente si sia avvalso, nel precedente atto programmatico, di tale facoltà di deroga, e dunque come l'abrogazione operata dal DL 78/2010 abbia inciso su tale scelta, dimostrando così un'indubbia carenza sotto il profilo motivazionale.

Posto che, come più volte detto, la norma di riferimento è l'art. 1 comma 562 della L. 296/2006, si tratta di verificare di che natura siano i limiti all'assunzione di personale che la norma impone agli enti locali non soggetti al patto di stabilità.

Nella giurisprudenza, soprattutto contabile, sono state avanzate due linee interpretative.

La prima valorizza il dato testuale ritenendo che il limite della spesa di personale corrispondente a quella riferita all'anno 2004 e quello delle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente siano condizioni concorrenti e che entrambe debbano sussistere.

La seconda interpretazione, superando il dato letterale, tende a valorizzare il criterio logico-sistematico, con l'obiettivo di contenere il secondo criterio restrittivo (quello del limite riferito alle cessazioni di rapporto dell'anno precedente), considerandolo sussidiario; in altri termini se l'ente riesce a contenere la spesa del personale entro quello della relativa spesa dell'anno 2004 non sarebbe giustificato richiedere anche il rispetto del secondo limite.

Il Collegio osserva che le norme statali che impongono limiti di spesa agli enti locali devono essere lette secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto, alla luce del riparto di competenze tra i diversi enti costituzionali introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione, da un lato dell'obiettivo di

coordinamento della finanza pubblica, proprio dello Stato centrale, e dall'altro dell'autonomia organizzativa degli enti locali, anch'essa tutelata dalla nostra Carta costituzionale.

In proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale, con un orientamento consolidato, ha precisato che le norme statali, che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali, possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in presenza di una duplice condizione. In particolare, le norme statali si devono limitare a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non devono prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi; la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il generale canone della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (cfr., ex multis, Corte Cost. sentenza 17 novembre 2010 n. 326).

Alla luce di tali principi il Collegio aderisce all'interpretazione logico-sistematica dell'art. 1 comma 562 L. 296/2006, che appare maggiormente conforme ai principi sopra evidenziati, ritenendo che il limite di assunzioni entro il numero delle cessazioni dell'anno precedenti operi al solo fine del rispetto della previsione del primo periodo del comma 562, ovvero il contenimento delle spese di personale nel limite del corrispondente ammontare dell'anno 2004: solo tale disposizione infatti può essere qualificabile come norma di principio di coordinamento della finanza pubblica.

Ciò posto, la deliberazione della Giunta del Comune di Grotteria n. 122/2011, che applica un mero criterio numerico, quale necessario esito dell'entrata in vigore del DL 78/2010, senza neppure attestare il rispetto del contenimento della spesa entro il corrispondente importo dell'anno 2004, presenta un evidente salto logico: dopo aver premesso che, in ragione delle cessazioni dei rapporti di lavoro degli anni

precedenti, il Comune poteva procedere all'assunzioni di cinque unità, disponeva in ordine all'assunzione di solo due unità di categoria D. Peraltro si è rivelata un falso presupposto di fatto l'affermazione secondo la quale l'Amministrazione intendeva fare salvi gli effetti giuridici dei provvedimenti concernenti le procedure concorsuali in itinere – così si legge testualmente nella deliberazione - finalizzate alla copertura dei due posti di categoria D full time. Nel corso del giudizio è stato infatti accertato che a tutt'oggi quei posti sono ricoperti mediante contratti a tempo determinato. Il Comune non ha prodotto alcun bando di concorso che sostenga l'affermazione contenuta nella deliberazione impugnata.

Appare dunque irragionevole che la Giunta abbia deciso di “preservare” procedure ancora da bandire e invece abbia optato di “demolire” procedure già concluse con contratti di lavoro già stipulati. Come pure appare irragionevole, in totale assenza di alcuna motivazione sul punto, che potendo procedere all'assunzione di cinque unità di personale – peraltro già in organico – decida di risolvere i relativi contratti. Il Collegio ritiene di precisare che il Comune, pur potendo assumere cinque unità di personale, ben avrebbe potuto scegliere, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, di procedere per l'assunzione di un numero inferiore. Tuttavia, dovendo intervenire su un atto programmatico precedentemente adottato e soprattutto su procedure già espletate, avrebbe dovuto motivare con estrema puntualità le ragioni che conducevano ad una scelta di tale contenuto, che aveva effetti profondamente modificativi, in un caso, e demolitori nell'altro. D'altro canto l'adozione di un provvedimento di secondo grado (come meglio si dirà in seguito si tratta di un annullamento d'ufficio, ex art. 21 nonies L. 241/1990), quale quello in esame, implica l'esplicitazione della ragioni di interesse pubblico nonché la dovuta considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Nonostante la deliberazione impugnata faccia riferimento all'art. 21 quinquies L. 241/1990 e parli esplicitamente di revoca della procedura selettiva precedentemente espletata, in realtà l'Amministrazione ha posto in essere un annullamento d'ufficio, sul presupposto di dare corretta applicazione ad una disposizione di legge.

In proposito il Tribunale ricorda che la qualificazione del provvedimento amministrativo deve prescindere dal *nomen iuris* attribuitogli dall'Amministrazione ed essere effettuata sulla base della corretta esegesi del potere da essa in concreto esercitato, tenuto conto dei presupposti fattuali e normativi dell'atto, del suo contenuto e del procedimento seguito (ex multis Tar Lombardia sez. III 29 dicembre 2008 n. 6171).

Nel caso di specie l'Amministrazione ha adottato il provvedimento in esame nell'intento di ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa, sul presupposto dell'esistenza di un divieto normativo alle assunzioni precedentemente disposte. Il provvedimento posto in essere rientra dunque nella previsione di cui all'art. 21 nonies L. 241/1990 e non in quella dell'art. 21 quinquies L. 241/1990.

In conclusione il terzo motivo di ricorso merita accoglimento, e conseguentemente va disposto l'annullamento della deliberazione della Giunta municipale n. 122/2011 e della determina del responsabile del servizio amministrativo n. 122/2011.

Non può, invece, essere accolta la domanda di corresponsione dell'indennizzo, di cui all'art. 21 quinquies L. 241/1990, avanzata da parte ricorrente, dato che, come si è detto, la fattispecie considerata non è sussumibile nell'art. 21 quinquies bensì nell'art. 21 nonies L. 241/1990 che non prevede alcuna corresponsione di indennizzo.

Quanto alla alternativa domanda risarcitoria il Collegio ritiene di rinviare l'esame all'esito dello scrutinio del ricorso principale.

L'annullamento della deliberazione della Giunta n. 122/2011 e della determina del responsabile del servizio amministrativo n. 122/2011, sopra disposto da questo Tribunale, determina la reviviscenza (oltre che del precedente programma triennale del fabbisogno professionale) della procedura selettiva per l'assunzione di l.s.u., comprese le relative graduatorie, impugnata con il ricorso principale che il Tribunale deve esaminare.

In via preliminare il Collegio ritiene di confermare quanto già stabilito con l'ordinanza n. 297 del 21 dicembre 2011 in punto di giurisdizione.

Ritiene infatti questa Sezione, in conformità a proprie precedenti pronunce, che le procedure di stabilizzazione non costituiscono un istituto unico, ma articolato, all'interno del quale è possibile ricorrere sia ad assunzioni non selettive (in ordine alle quali si radica la giurisdizione del giudice ordinario) che a procedure selettive, ove l'Amministrazione impegna la propria discrezionalità nella previsione dei requisiti, oltre che dell'"an" dell'attivazione delle stesse procedure, con la conseguenza che, in tali casi, non sussistono ragioni per negare che si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo come in ogni caso di procedura selettiva pubblica (TAR Reggio Calabria n. 375 del 28 maggio 2009 e n. 323 del 7 maggio 2009; TAR Lombardia, sez. III, n. 1011 del 29 gennaio 2009).

Nel caso di specie la procedura di stabilizzazione è stata strutturata come procedura concorsuale a tutti gli effetti, anche in ragione della previsione di una prova pratica.

Ritenuta dunque la propria giurisdizione, il Tribunale può passare all'esame del ricorso, con il quale i ricorrenti chiedono l'annullamento, oltre che dell'intera procedura concorsuale espletata, comprese le graduatorie finali, anche delle note del Comune di Grotteria prot. n. 4061 del 13 giugno 2011 e prot. n. 4426 del 13 luglio 2011 con le quali è stato negato, rispettivamente al ricorrente Reale e al ricorrente Panetta, l'accesso agli atti (si veda il terzo motivo di ricorso). Inoltre,

con l'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti chiedono l'annullamento del procedimento con il quale la Regione Calabria ha disposto l'assegnazione al Comune di Grotteria di un contributo, ai sensi della l.r. 20/2003, pari a € 140.000,00 per la stabilizzazione di l.s.u. pari a n. 7 unità part-time al 50%.

Tale ultima domanda è inammissibile. I ricorrenti non sono destinatari diretti dei provvedimenti della Regione né sono in alcun modo parti dei relativi procedimenti. Non hanno dunque né la legittimazione né un interesse qualificato ad impugnare gli atti del procedimento della Regione Calabria volto all'assegnazione, agli enti locali, dei contributi ai sensi della l.r. 20/2003. Sotto il primo profilo i ricorrenti sono portatori di un mero interesse di fatto, sotto il secondo profilo l'assegnazione del contributo al Comune di Grotteria certamente non costituisce un pregiudizio ai danni dei ricorrenti, anzi, semmai, astrattamente, un vantaggio.

Pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate nei confronti della Regione Calabria.

Come sopra detto con il ricorso principale i ricorrenti chiedono l'annullamento, oltre che degli atti dell'intera procedura selettiva, anche delle note con cui è stato negato l'accesso agli atti richiesto da due ricorrenti.

Si tratta di un'ipotesi di cumulo di domande, corrispondenti a riti diversi, ormai ammissibile nel giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 32 cod. proc. amm.

Ciò precisato, il rito dell'accesso è previsto dall'art. 116 cod. proc. amm., che dispone che contro le determinazioni sulle istanze ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata.

Entrambe le note della Commissione sopra richiamate sono state notificate ai rispettivi interessati in data 15 luglio 2011 tramite il messo comunale. Poiché il ricorso, contenente anche la domanda relativa al diniego di accesso, è stato notificato il 28 novembre, dunque oltre il termine decadenziale di cui all'art. 116

cod. proc. amm., anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini, le relative domande devono dichiararsi inammissibili.

Con il primo motivo di gravame i ricorrenti deducono la violazione del D.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.M. n. 35 del 23.03.2009. Lamentano che gli atti della procedura selettiva, a partire dal bando, approvato con determinazione n. 136 del 31/12/2012, e fino all'approvazione delle graduatorie finali, di cui alla determina n. 90 del 28 settembre 2011, sarebbero stati adottati da un soggetto illegittimamente nominato quale responsabile del settore Amministrativo del Comune. Espongono infatti che il Sindaco del Comune di Grotteria, con decreto Prot. n. 7830 del 31.12.2010, revocava al dott. Vincenzo Lombardo l'attribuzione di responsabile del settore affari generali – servizio amministrativo – servizi demografici – ufficio personale, stabilendo di attribuire la responsabilità di tali settori ad altra figura giuridica presente nell'Ente. Quindi, con decreto Prot. n. 7831 del 31.12.2010, procedeva a nominare il Segretario comunale dott. Arturo Tresoldi responsabile dell'area amministrativa e dei relativi servizi, attribuendogli le relative funzioni dirigenziali. A seguito di avvicendamento in seno all'Ufficio di Segretario comunale, il Sindaco, con decreto Prot. n. 6196 del 12.09.2011, nominava il “nuovo” Segretario comunale dott.ssa Maria Luisa Cali quale responsabile dell'area amministrativa e dei relativi servizi, attribuendole le relative funzioni dirigenziali, la quale, in tale veste, approvava le graduatorie finali della procedura selettiva (cfr. determina n. 90 del 28 settembre 2011). I ricorrenti espongono infine che, due mesi dopo la nomina della dott.ssa Cali a responsabile dell'area amministrativa, il Sindaco, con decreto n. 7577 del 15.11.2011, nominava il dipendente comunale di Cat. C5 sig. Giovanni Marando responsabile dell'area amministrativa e dei relativi servizi, attribuendogli le relative funzioni dirigenziali.

La difesa del Comune eccepisce l'inammissibilità del motivo, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente l'avviso di selezione.

L'eccezione è infondata. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza l'onere di immediata impugnazione del bando è ravvisabile solo in presenza di clausole del bando escludenti, ovvero che impediscano la partecipazione dell'interessato. Nel caso di specie gli odierni ricorrenti non avrebbero avuto alcun interesse ad impugnare l'avviso di selezione *in toto* sotto il profilo dell'illegittimità della nomina del responsabile del procedimento, posto che, di per sé, l'illegittimità della nomina del responsabile del settore amministrativo non avrebbe determinato alcuna lesione ai ricorrenti, che dunque non avrebbero avuto alcun interesse all'impugnazione.

Soltanto l'evoluzione successiva del procedimento, ed in particolare la sua conclusione con l'approvazione delle graduatorie, che vedono gli interessati collocati in posizione non utile per l'assunzione, ha radicato invece una posizione differenziata in capo ai ricorrenti ed una lesione della loro sfera giuridica, e ha fatto sorgere, quindi, il loro interesse ad ottenere l'annullamento dell'intera procedura, anche in relazione al difetto di legittimazione del responsabile del servizio amministrativo, per illegittimità dell'atto riguardante la sua nomina.

Venendo quindi all'esame della censura introdotta con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art.109 del D.lgs. 267/2000 gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di

gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. Il successivo comma 2 prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. L'art. 97, richiamato nella disposizione appena ricordata, dispone, al comma 4 lett. d, che il segretario comunale eserciti ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

Le norme del TU Enti locali, in relazione alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, operano un rinvio al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Regolamento del Comune di Grotteria, depositato in giudizio, dispone all'art. 25, che la responsabilità di un servizio, in caso di vacanza del posto o di assenza prolungata del titolare, possa essere assegnata *ad interim*, per un periodo di tempo determinato, ad altro funzionario di pari categoria.

Tali mansioni, prosegue il comma 2, possono anche essere transitoriamente assegnate a dipendenti di categoria immediatamente inferiore, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia; l'assegnazione temporanea è disposta dal Sindaco. Il successivo comma 3 stabilisce poi che possa essere prevista la nomina del responsabile del servizio, previa convenzione tra Enti. Infine il comma 4 prevede che qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei Responsabili secondo le modalità previste dai precedenti commi, le funzioni siano comunque svolte dal Segretario comunale.

Il comma 4 rappresenta una norma di chiusura del sistema di sostituzione del responsabile del servizio, volta a garantire la funzionalità dell'ente, prevedendo un'ipotesi residuale di attribuzione della titolarità del servizio al segretario comunale, qualora non sia possibile assegnare in altro modo l'incarico temporaneo, secondo le modalità descritte dalla norma nei commi precedenti.

I decreti del Sindaco prot. n. 7831 del 31/12/2011 e prot. n. 6196 del 12/09/2011, con i quali il Segretario comunale è stato nominato quale responsabile dell'Area amministrativa e dei relativi servizi, non danno conto dell'impossibilità di procedere con le modalità di cui ai commi 1-3 dell'art. 25 del Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, limitandosi a richiamare il disposto del comma 4, norma la cui operatività interviene, come detto, solo in caso di impossibilità a procedere con le modalità contemplate dalla disposizione nei commi precedenti. I provvedimenti sindacali, quindi, si presentano carenti sotto il profilo motivazionale, non dando conto, anche sotto un mero profilo di fatto, dei presupposti che consentono l'applicazione della disposizione di cui all'art. 25 comma 4 del regolamento comunale. Né può ritenersi che l'art. 97 comma 4 lett. d) del D.lgs. 267/2000, laddove prevede che il Segretario comunale eserciti ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco, possa legittimare il conferimento di qualunque tipo di incarico al Segretario comunale, dato che tale norma deve essere coniugata con le altre disposizioni legislative e regolamentari. Anzi, a ben vedere, la previsione di cui al comma 4 dell'art. 25 del Regolamento comunale risulta essere ipotesi specifica del più generale disposto di cui all'art. 97 del D.lgs. 267/2000, ma la sua applicabilità, per effetto del chiaro dettato della norma regolamentare, è subordinato all'impossibilità di conferire incarichi secondo le modalità previste dai commi precedenti dello stesso art. 25.

Da quanto sopra esposto consegue l'illegittimità dei provvedimenti di nomina del responsabile dell'Area amministrativa, cui fa seguito l'illegittimità, in via derivata,

degli atti dallo stesso compiuti in relazione alla procedura selettiva oggetto dell'odierno giudizio, atti peraltro (anche) autonomamente gravati.

Nonostante l'accertata illegittimità degli atti impugnati sia assorbente di qualunque altra censura sollevata con l'atto introduttivo del giudizio, il Collegio ritiene, per completezza nella decisione ed in ragione del futuro riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione, di esaminare anche il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione del bando. Pur essendo previsto, infatti, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3, una selezione mediante prova pratica, tale prova non è mai stata svolta, e i concorrenti sono stati valutati soltanto sulla base dei titoli prodotti. L'amministrazione comunale sul punto deduce che la previsione di una prova pratica è frutto di un errore di stampa, posto che, in nessun'altra parte del bando, vi si faceva riferimento.

L'argomentazione dell'Amministrazione non appare sostenibile.

Innanzitutto il Collegio osserva come sia pacifico ed incontestato tra le parti che la prova pratica non sia mai stata svolta. D'altro canto conferma di ciò si ricava dai verbali delle sedute della Commissione esaminatrice.

Risulta che, successivamente alla pubblicazione dell'avviso di selezione, con determinazione del Settore Amministrativo n. 01 del 19.01.2011 – Protocollo Generale n. 367 del 19.01.2011, “al fine di evitare equivoci interpretativi di alcune disposizioni”, venivano apportate modifiche al bando, e precisamente agli artt. 2, 6, e 7, contestualmente prorogando al 09.02.2011 i termini per la presentazione delle domande, e procedendo ad una nuova pubblicazione. In tale occasione quindi il Comune non ha provveduto ad emendare le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3, dal che si ricava la conferma della previsione dell'espletamento della prova pratica. In altri termini non vi è alcun elemento che consenta al Collegio di individuare l'erroneità di tale previsione.

Anche il secondo motivo di ricorso è dunque fondato.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l'affetto devono essere annullati tutti gli atti della procedura selettiva a partire dall'avviso di selezione.

In ragione della precedente statuizione restano assorbite le censure dei ricorrenti volte a contestare la valutazione dei propri titoli.

Resta da esaminare la domanda risarcitoria che i ricorrenti formulano in relazione sia al ricorso principale sia a quello per motivi aggiunti.

La domanda deve essere respinta.

I ricorrenti, con riferimento al ricorso principale, si limitano a dedurre, in termini del tutto generici, un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, "anche con riferimento all'interesse negativo, alle spese sostenute per la proposizione del ricorso amministrativo e al patema d'animo subito; con riferimento al ricorso per motivi aggiunti prospettano la perdita di opportunità di poter accedere ad un posto di lavoro stabile (in ragione dell'esclusione dalla pianta organica di figure di categoria A e B da ricoprire mediante procedure di stabilizzazione di l.s.u.).

Con riguardo a tale ultimo aspetto il Tribunale rileva che l'annullamento della deliberazione n. 122/2011 della Giunta comunale, disposto con la presente decisione, determina la reviviscenza del precedente Programma Triennale del fabbisogno di personale, che contempla le categorie professionali sopra ricordate. Allo stato dunque l'opportunità di poter accedere a tali posizioni lavorative è stata accordata, in forma specifica, da questo giudice.

Con riferimento al preteso danno derivante dall'illegittimità della procedura selettiva che ha visto l'esclusione dei ricorrenti, la relativa domanda si presenta generica e non supportata da alcuna allegazione probatoria, posto che l'illegittimità del provvedimento amministrativo non determina di per sé l'esistenza del danno, ed il giudice non può sopperire alle carenze probatorie della parte.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso e i relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto:

- annulla l'intera procedura selettiva indetta con determina del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Grotteria n. 136 del 31/12/2010, comprese le graduatorie finali approvate con determinazione n. 90 del 28 settembre 2011;
- annulla la deliberazione della Giunta municipale del Comune di Grotteria n. 122 del 29/12/2011 e la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 122 del 29/12/2011.

Dichiara inammissibile la domanda di annullamento del diniego di accesso di cui alle note prot. 4061 e prot. n. 4426 del 13/07/2011 della Commissione esaminatrice.

Respinge la domanda risarcitoria e la domanda di indennizzo *ex art.* 21 quinquies L. 241/1990.

Dichiara inammissibili le domande nei confronti della Regione Calabria.

Condanna il Comune di Grotteria al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento), oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso spese generali nella misura del 12,50%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)